

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3594 - Area Generale di Coordinamento N. 4 Avvocatura - **Procedimenti penali per fatti di abusivismo edilizio e costituzione di parte civile della Regione Campania per il risarcimento del danno ambientale - Determinazioni.**

omissis

**PREMESSO:**

- che l'art.20, lettera c) della legge 47/85 prevede come ipotesi di reato gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione;

- che l'art.18 della legge 349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, prescrive, tra l'altro, che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a leggi che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato" e che la legittimazione all'azione risarcitoria è attribuita, oltre che allo Stato stesso, anche alle Regioni ed agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo;

**RILEVATO:**

- che, all'indomani dell'entrata in vigore delle disposizioni normative richiamate, la Regione Campania ha provveduto a costituirsi quale parte civile in tutti i procedimenti penali per fatti di abusivismo ascrivibili alla previsione di cui all'art.20, lett. c.L. 47/85, a prescindere dalla verifica della sussistenza di uno specifico interesse regionale leso dalla condotta illecita;

- che con deliberazione n.3904 del 31/7/92, peraltro, la Giunta della Regione Campania ha individuato i casi in cui la Regione Campania ha interesse a costituirsi parte civile nei procedimenti penali concernenti i reati in subiecta materia;

- che la medesima delibera ha previsto che l'interesse a costituirsi parte civile o a proporre azione di risarcimento dei danni è ravvisabile esclusivamente:

1) "quando, risultando dal decreto di citazione o da altro atto processuale la contestazione di cui all'art.20, lett. e legge 47/85, sia altresì possibile evincere che il bene protetto dalla norma penale, e violato nel caso di specie, è tra quelli alla cui tutela è preposta la Regione Campania in forza di norme di diritto pubblico che le attribuiscono specifiche funzioni amministrative;

2) "quando risultando dal decreto di citazione, o da altro atto processuale la contestazione di cui all'art.20, lett. c lege 47/85, sia altresì possibile evincere che il bene protetto della norma penale, e violato nel caso di specie, accede ai diritti reali dei quali la regione Campania è titolare in forza di norme di diritto privato";

**CONSIDERATO:**

- che di recente si è registrato un notevole aumento degli atti di citazione in giudizio in materia edilizia che, nel solo 2003, ammontano ad oltre 1600 unità;

- che il fenomeno è in gran parte coerente con il generale aumento di sensibilità in materia di prevenzione e sanzione - anche attraverso il risarcimento del danno - degli illeciti edilizi e con il mutato contesto istituzionale conseguente alle modifiche del titolo V della Costituzione che legittima più di un tempo la Regione a concorrere alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, oltre che probabilmente dovuto all'impennata del tasso di abusivismo conseguente alle aspettative di condono diffuse recentemente e destinate ad aumentare ulteriormente;

**RAVVISATO:**

- che occorre rendere più mirata ed efficace l'azione giudiziale della Regione Campania in materia, così che essa possa costituire un effettivo deterrente in relazione a fenomeni illeciti di notevole offensività, nel rispetto, peraltro, del principio di economicità dell'azione amministrativa;

- che si rende necessario, nel contempo, non paralizzare l'attività dell'A.G.C. Avvocatura, chiamata alla gestione di un totale di circa 30.000 giudizi all'anno;

- che occorre, ai fini sopra indicati, puntualizzare i criteri generali già fissati nella menzionata deliberazione n.3904 del 31/7/1992 e prevedere la puntuale verifica, caso per caso, da parte dei Settori del Genio Civile competenti per territorio, del concreto interesse in capo all'Amministrazione regionale a

partecipare ai giudizi in materia, sia in ragione della natura del bene protetto delle norme violate sia in ragione dell'entità del danno ambientale cagionato nella fattispecie dalla condotta illecita;

RITENUTO:

- che possano, adottarsi i seguenti criteri, riferiti alla effettività dell'interesse della Regione Campania a costituirsi parte civile o a proporre domande di risarcimento del danno ambientale a norma dell'art. 18 L. 349/86:

a) interventi edilizi eseguiti in violazione dell'art.20, lett. c) L. 47/85, che i Dirigenti dei Settori del Genio Civile e della Politica del Territorio competenti ritengano tali, per dimensioni o per ubicazione, da ledere l'ambiente o il paesaggio;

b) opere abusive eseguite in zone sottoposte a prescrizioni di inedificabilità del P.R.G., a misure di inedificabilità assoluta o relativa per effetto dell'adozione di piani paesistici territoriali, a vincoli idrogeologici o archeologici, a vincoli ex art.6 L. 349/91, a misure di salvaguardia;

c) opere edilizie eseguite su aree pubbliche del territorio regionale;

d) interventi edilizi su siti o edifici oggetto del diritto di proprietà o di altro diritto reale in capo alla regione Campania;

VISTO: l'art. 31 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di prevedere la costituzione di parte civile della Regione Campania nei procedimenti penali in materia di abusi edilizi commessi nel territorio regionale, ovvero la proposizione di domanda giudiziale di risarcimento danni nella medesima materia, nella fattispecie di seguito descritte:

a) interventi edilizi eseguiti in violazione dell'art.20, lett. c) L. 47/85, che i Dirigenti dei Settori del Genio Civile e della Politica del Territorio competenti ritengano tali, per dimensioni o per ubicazione, da ledere in concreto l'ambiente o, il paesaggio;

b) opere abusive eseguite in zone sottoposte a prescrizioni di inedificabilità del P.R.G., a misure di inedificabilità assoluta o relativa per effetto dell'adozione di piani paesistici territoriali, a vincoli idrogeologici o archeologici, a vincoli ex art.6 L. 349/91, a misure di salvaguardia;

c) opere edilizie eseguite su aree pubbliche;

d) interventi edilizi su siti o edifici oggetto del diritto di proprietà o di altro diritto reale in capo alla Regione Campania;

- di inviare la presente deliberazione all'A.G.C. Lavori Pubblici, OO.PP., Attuazione, Espropriazione e all'A.G.C. Avvocatura per l'esecuzione e all'Ufficio BURC per la pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Valiante